SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA —

(N. 95I-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1970 (V. Stampato n. 951)

modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 14 maggio 1970 (V. Stampato n. **2356**)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile (COLOMBO VITTORINO)

di concerto col Ministro del Tesoro (COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica (CARON)

e col Ministro del Commercio con l'Estero (MISASI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 maggio 1970

Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1970, 1971, 1972 e 1973.

Art. 2.

I finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere concessi anche per un importo non eccedente il 70 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile e per una durata non superiore ai 10 anni.

Il comma precedente non si applica alle richieste di finanziamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, e dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, sono autorizzati limiti di impegno annuali di lire 1.200 milioni per l'anno finanziario 1970, di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1971, di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 e di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1974.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è così modificato:

« Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge, lo Stato concorre agli oneri derivanti all'impresa finanziata mediante corresponsione — per l'intera durata dei finanziamenti stessi — di un contributo nel pagamento degli interessi in misura non superiore alla differenza tra il tasso massimo di interesse determinato annualmente ai termini dell'articolo 2 della presente legge e quello agevolato, che sarà determinato annualmente con decreto del Ministro per il

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

tesoro, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale del credito e risparmio.

La nuova misura del contributo determinata ai sensi del comma precedente non si applica ai contratti di finanziamento stipulati anteriormente al 1970 ».

Art. 4.

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Le operazioni di credito navale previste dalla presente legge possono essere effettuate e gestite, oltrechè dall'IMI e dalla sua sezione autonoma costituita ai sensi del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, numero 491, dagli istituti di credito di diritto pubblico e dalle banche di interesse nazionale ».

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

All'onere di lire 1.200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Identico.

Art. 3.

Il limite di 1.500 tonnellate di stazza lorda stabilito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 461, è elevato a 3.000 tonnellate.

Art. 4.

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1970 si provvederà mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.